

PROTOCOLLO ADOZIONI A DISTANZA CANISCIOLTI

ART.1

Il cane adottato a distanza non è di proprietà dell’AFFIDATARIO A DISTANZA, ma resta di proprietà del Canile. Qualora il cane venisse richiesto in adozione definitiva, l’AFFIDATARIO A DISTANZA verrà tempestivamente informato ed avrà **5** (cinque) **giorni** dalla comunicazione per dichiarare la propria intenzione di adottare definitivamente il cane. Nel caso in cui l’AFFIDATARIO A DISTANZA manifestasse l’intenzione di adottare definitivamente il cane, è di competenza del Comune di Avola (tramite i suoi delegati) valutare quali condizioni generali di detenzione siano le più idonee per l’animale, sulla base di colloqui e sopralluoghi con le varie parti richiedenti l’adozione e le Associazioni Animaliste che si occupano della cura dei cani al interno del canile. La decisione sull’adozione definitiva spetta esclusivamente al Comune di Avola (tramite i suoi delegati) in accordo con le Associazioni Animaliste che collaborano al interno del canile. La decisione è discrezionale ed incontestabile.

ART. 2

Qualora il cane in adozione a distanza deceda, oppure venga adottato definitivamente da persona diversa dall’AFFIDATARIO A DISTANZA quest’ultimo potrà scegliere un altro dei cani ospiti del Canile per il periodo residuo di adozione a distanza ancora da fruire.

ART 3

La quota minima annuale per l’adozione a distanza di un cane è di € 60,00 (sessanta euro). Il rinnovo della quota sarà possibile a partire da un mese prima e non oltre trenta giorni dopo la scadenza, in mancanza di rinnovo tempestivo il cane potrà essere adottato a distanza da persona diversa a partire dal trentesimo giorno dopo la scadenza. E’ possibile una sola adozione a distanza per ogni cane, salvo diversa valutazione del Gestore (ad esempio cani con gravi problemi di salute). Tutte le entrate derivanti dalle adozioni a distanza saranno utilizzate per il mantenimento dei cani ospiti nel Canile e non solo per quelli adottati a distanza.

ART. 4

L’adozione a distanza consente di poter incontrare il cane adottato a distanza sia all’interno che all’esterno del Canile negli orari di apertura al pubblico esposti all’ingresso della struttura. L’eventuale richiesta di visita al cane fuori dagli orari va concordata ogni volta anticipatamente con gli operatori e con le Associazioni Animaliste che collaborano al interno del canile. Qualora l’affidatario acceda all’interno della struttura per ritirare personalmente il cane deve essere autorizzato a ciò dal Gestore, in ogni caso, ogni danno patito o provocato a causa del contatto con i cani ospiti sarà di esclusiva responsabilità dell’affidatario. Durante l’uscita dal Canile l’AFFIDATARIO A DISTANZA è detentore e custode del cane ad ogni fine di legge ed è responsabile in via esclusiva del suo benessere, oltre che dei danni a persone e/o a cose che lo stesso animale possa provocare (ad es. il danneggiamento di automobili parcheggiate all’esterno della struttura, l’aggressione tra cani, etc.). E’ assolutamente vietato accedere coi cani alle zone destinate a “Riserva di caccia”.

Ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica il Gestore richiede obbligatoriamente che ogni adottante a distanza, al momento dell’uscita del cane all’esterno della struttura, sia munito di museruola (non indossata ma a portata di mano), guinzaglio, pettorina o collare e sacchettino per la raccolta delle deiezioni.

Il cane va obbligatoriamente condotto al guinzaglio.

Il Gestore è sollevato da ogni responsabilità per i danni subiti dall’affidatario in seguito a qualsiasi contatto con i cani ospiti del Canile, ovvero, per quelli provocati dalla sua scorretta detenzione o negligente custodia del cane affidatogli. Al momento dell’uscita e del rientro da/in Canile, l’AFFIDATARIO A DISTANZA è tenuto a compilare in modo leggibile ed in ogni sua parte il registro giornaliero delle adozioni a distanza.

ART.5

L’adozione a distanza è consentita solo ai maggiorenni. Qualora l’AFFIDATARIO A DISTANZA fosse impossibilitato a provvedere personalmente all’uscita del cane dal Canile, potrà indicare uno o più delegati contestualmente o successivamente alla firma del modulo di Adozione a distanza, sul quale verranno riportati tutti i dati identificativi del delegato e la firma del delegante. Il cane in adozione a distanza può uscire dal Canile solo ed esclusivamente se accompagnato da persone autorizzate e a ciò delegate dall’AFFIDATARIO A DISTANZA.

ART.6

Al fine di tutelare e rispettare il benessere sia fisico che psicologico dei cani adottati a distanza il Gestore richiede serietà e continuità nell’impegno intrapreso dall’ AFFIDATARIO A DISTANZA, pertanto, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’adozione

ART. 7

E’ fatto assoluto divieto di somministrare medicinali all’animale e sottoporlo a visite veterinarie, toelettatura o addestramento senza averlo concordato con il Gestore.

ART. 8

Qualora l’AFFIDATARIO A DISTANZA non dovesse attenersi alle sopra elencate disposizioni o recare in qualsiasi modo pregiudizio al benessere del cane adottato a distanza o di altri cani ospiti della struttura il Gestore potrà revocare l’adozione in ogni momento e senza ulteriore preavviso.

ART. 9

Il Gestore e le Associazioni Animaliste che si occupano dei cani ospiti della struttura provvederanno in ogni modo a loro possibile di tenere aggiornato l’AFFIDATARIO A DISTANZA sulla salute e sulla vita in generale del cane adottato a distanza.

Per espressa accettazione degli articoli sopra esposti

Firma AFFIDATARIO